

INDICE

EDITORIALE	3
STUDI E RICERCHE	
LEGGI NATURALI DELL'ORGANIZZAZIONE, DIRITTO IMPLICITO E INTERAZIONE SOCIALE: L'INDISPENSABILE PER UN CORRETTO INQUADRAMENTO DELLA PROPOSTA DI FULLER ANDREA PORCIELLO	6
THE EUROPEAN UNION AND THE POLISH CONSTITUTIONAL COURT REFORM: AN EXAMPLE OF CRISIS OF POWERS SEPARATION WITH «SMOKE SIGNALS» BY BRUSSELS? FABIO RATTO TRABUCCO	25
«...NON C'È CHE DA RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'ALTA SLESIA»: ORDINE INTERNAZIONALE, EGEMONIA ED AUTODETERMINAZIONE NELL'ETÀ DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI FILIPPO RUSCHI	41
QUALE LOGICA PER I DIRITTI DELL'UOMO? PAOLO SAVARESE	74
PSEUDOMORFOSI POLITICHE: OSWALD SPENGLER E GEORGIJ P. FEDOTOV VLADIMIR ŠČUČENKO	96
THE ROOTS OF ALEXANDER HERZEN'S POPULIST SOCIALISM DANIELE STASI	116
SPUNTI CRITICI SULLA OBBLIGATORietà DEL LAVORO PENITENZIARIO AUGUSTO ROMANO	134
PROFILI GIURIDICI DELLA MENDICITÀ IN JACOPO MENOCHIO FEDERICA PALETTI	148

PAGINE LIBERE

UNA SVOLTA STORICA: L'ABROGAZIONE DEL SEGRETO PONTIFICIO PER I DELITTI LEGATI ALLA PEDOFILIA BRUNO DEL VECCHIO	173
VERITÀ, DIRITTO, POLITICA: GIORGIO LOMBARDI «LETTORE» DI LUIGI GIUSSANI MICHELE ROSBOCH	187

UNA SVOLTA STORICA: L'ABROGAZIONE DEL SEGRETO PONTIFICIO PER I DELITTI LEGATI ALLA PEDOFILIA

BRUNO DEL VECCHIO*

In una società come quella che viene comunemente definita occidentale, dove è evidente il complessivo abbandono di antichi retaggi, si è costruita una maggiore sensibilità affettiva e culturale nei confronti dei bambini e degli adolescenti e, conseguentemente, è sentita in maniera sempre più forte la ripugnanza sociale verso un grave crimine come la pedofilia, soprattutto quando l'autore del fatto delittuoso è un sacerdote o, comunque, una persona che ha consacrato la sua vita alla religione. Libri, articoli di giornale, scritti più o meno documentati anche su internet, hanno sempre ripercorso (e ripercorrono ancora) episodi, scelte e atteggiamenti, ma formulano anche accuse, segno e manifestazione di una generalizzata indignazione, anche in ambienti cattolici. Sergio Romano, qualche anno fa, rispondendo ad una lettrice sulle pagine del «Corriere della Sera» affermava, condivisibilmente, che «la pedofilia di un prete o di un poliziotto non è quella di un turista europeo o americano in certi Paesi dell'Asia sudorientale. E' il reato di una persona che ci chiedeva e a cui abbiamo accordato fiducia»¹. Per questo, quando è un chierico a commettere un abuso su un minore (in una parrocchia, in una scuola, ecc.), l'indignazione è certamente maggiore rispetto a quella generata per altri contesti sociali.

Ma a parte qualche raro caso, pochi hanno affrontato e affrontano tutt'ora sulla stampa o nei *talk show* televisivi uno dei principali problemi, senza la cui percezione non è possibile, a mio avviso, dare la giusta chiave di lettura al fenomeno: lo stato della normativa canonica ed ecclesiastica. Stato che oggi muta sensibilmente grazie all'abrogazione del segreto pontificio per i delitti legati alla pedofilia. Ciò è avvenuto con il recente *Rescritto* del 6 dicembre 2019, pubblicato sul Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede il 17 dicembre successivo². Il *Rescritto* contiene alcune rilevanti *istruzioni*

* Bruno Del Vecchio, Avvocato e consulente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Email: bruno@studiodelvecchio.eu

¹ S. Romano 2011, 51.

² Rescriptum ex audentia SS.MI: Atto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l'istruzione sulla riservatezza delle cause. In *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede*, 17 dicembre 2019. Il *Rescritto* è un atto del Segretario di Stato controfirmato in udienza e per questo è definito *rescriptum ex audentia SS.MI*.

sulla riservatezza delle cause e fa espresso riferimento alla lettera apostolica di Papa Francesco del 7 maggio 2019 in forma di *motu proprio*, *Vos estis lux mundi*³.

Si è arrivati a questo dopo lungo, troppo tempo.

La Chiesa chiede fiducia (oltre che fede) ed è ancora ricambiata, come sottolinea l'analisi del sociologo Salvatore Abbruzzese: la Chiesa cattolica, infatti, è ancora oggi (con un aumento rispetto agli anni '80 del secolo scorso) l'istituzione verso la quale in Italia si nutre il maggior senso di fiducia rispetto ad altre istituzioni; e ciò vale anche per altri Paesi europei⁴. Forse è questo uno dei motivi per cui vi è una particolare attenzione dei *media* su tali abusi.

La secolare tradizione canonistica riconduce la pedofilia al cosiddetto *crimen pessimum*, assicurando alla Congregazione per la Dottrina della fede (Cdf) la sua punizione. Nella fattispecie del *crimen pessimum* la medesima tradizione ha sempre compreso l'omosessualità e la bestialità (quest'ultima non più considerata dall'ordinamento canonico) all'interno di un'unità definitoria, che è anche segno di un'analogia valutazione culturale, giuridica e morale, difficilmente accettabile dall'uomo contemporaneo. Nell'aprile 2002, in un discorso solenne tenuto all'Università Cattolica di Milano (era il momento dello «scandalo statunitense», che aveva coinvolto principalmente la diocesi di Boston), l'arcivescovo Julián Herranz, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, definiva la pedofilia una «concreta forma di omosessualità»⁵. Un'idea, più volte manifestata, che alimenta ancora vivaci polemiche anche se per la psicologia, comunque, non è in alcun modo dimostrato un legame tra omosessualità e pedofilia in quanto quest'ultima

«è praticata da individui con caratteristiche diverse: anziani, adulti e giovani, incolti ma anche colti, omosessuali ma anche eterosessuali, sconosciuti ma anche, nella maggior parte dei casi, familiari o parenti, uomini generalmente, ma qualche volta anche da donne. Non esiste una tipologia del pedofilo [...] la pedofilia è un tratto multifattoriale in cui entrano in gioco aspetti mentali, istituzionali, di attività, di educazione sessuale, di violenza, di controllo delle pulsioni e di *pattern* di *arousal* sessuale [...]. Per meglio definire il fenomeno della pedofilia, possiamo dire che con tale termine si indicano tutte le forme di rapporto eterosessuale e omosessuale tra soggetti prepuberi (o adolescenti non maturi intellettualmente per poter essere consenzienti) dell'uno o dell'altro sesso e adulti. Con il termine "pederastia" si intende invece più propriamente una forma di omosessualità basata sull'attrazione degli adolescenti e i giovanetti»⁶.

³ Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco «*Vos estis lux mundi*» del 7 maggio 2019, reperibile sul sito del Vaticano www.vatican.va.

⁴ S. Abbruzzese, 2010, 146 e ss.

⁵ Il discorso non è di facile reperibilità. Lo si può comunque trovare nel sito www.chiesaespressoonline.it, in calce a un articolo del giornalista Sandro Magister del 2 gennaio 2007.

⁶ Oliverio Ferraris, Graziosi 2004, p. 38. Nel linguaggio comune, quindi, si utilizza impropriamente il termine pedofilia per indicare ogni abuso sessuale sui minori. Un'improprietà che potrà comunque essere accettata nel presente scritto, in quanto ciò che è differente per la scienza psicologica può, in un certo contesto, avere il medesimo rilievo per la scienza giuridica, come sarà chiaro più avanti.

L'accusa che viene spesso formulata alla Chiesa cattolica è quella di aver coperto i chierici responsabili di abusi sui minori, puberi e prepuberi. E' questo uno dei problemi di fondo che deve essere affrontato e risolto, anche in una lettura più ampia degli scopi e dei principi che reggono l'azione della Chiesa nel mondo.

A prescindere dalla personale posizione che si vuole assumere, è evidente che molti uomini di Chiesa hanno manifestato in questi anni un atteggiamento fortemente difensivo, con il primario obiettivo di tutelare la Chiesa come istituzione più che come comunità di fedeli (e in questa comunità debbono essere comprese le piccole vittime, anche quelle potenziali, e le loro famiglie).

Sono comunque convinto che la comprensione del problema non possa prescindere da una valutazione complessiva di carattere giuridico.

Il diritto canonico (da *kanon*, norma) è, come noto, l'insieme di precetti e regole che disciplina la vita della Chiesa cattolica. Quest'ultima rappresenta, per i credenti, un'istituzione con origine e finalità soprannaturali e, pertanto, il suo ordinamento giuridico è fondato, oltre che da norme di origine umana, da precetti di natura divina per quali il legislatore ecclesiastico si limita ad un'attività di semplice esplicitazione.

Tra le fonti giuridiche riveste particolare importanza il Codice di Diritto Canonico (*Codex Iuris Canonici*), la cui ultima stesura è del 1983⁷. La produzione normativa può poi prendere le ulteriori forme della costituzione apostolica, del *motu proprio* («di propria iniziativa») e di ogni altro provvedimento adottato con specifiche formalità (istruzioni, lettere circolari, decreti, ecc.).

Il diritto canonico ha, ovviamente, alcune peculiarità che lo distinguono nettamente da tutti i complessi normativi di uno Stato non confessionale per fini, modalità di legislazione, originarietà, strutture processuali. Si potrebbe osservare, in proposito, che la Chiesa, in quanto realtà spirituale, sacramentale e carismatica ha finalità rivolte essenzialmente al bene delle anime e che per questo non necessita di un sistema giuridico, visto che la dimensione propria del diritto è quella dei rapporti umani, terreni. L'obiezione è stata sollevata innumerevoli volte nel corso della storia, ma è sempre prevalsa l'idea che se la Chiesa, come comunità spirituale fuori dal tempo e dallo spazio non ha bisogno del diritto, altrettanto non può dirsi della Chiesa militante (*Ecclesia militans*), quale comunità di persone reali che vivono nella storia, accumulate da un medesimo ideale evangelico. Se la Chiesa, pertanto, necessita del diritto – e in fin dei conti ne ha bisogno a causa della limitatezza e finitezza dell'uomo⁸ – quest'ultimo, però, ha sempre una funzione strumentale nell'ambito della comunità dei credenti. E' il medesimo Codice di Diritto Canonico che esprime tale funzione attraverso il principio reso esplicito dal suo ultimo canone (1752): la «salvezza delle anime [...] deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema». L'Ordinamento giuridico canonico è quindi un

⁷ I richiami al Codice di Diritto Canonico che verranno utilizzati nelle presenti pagine sono riferiti al testo ufficiale (versione italiana) pubblicato nel 1997, con il beneplacito della Conferenza Episcopale Italiana, dall'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani (Uelci).

⁸ Sempre attuali, sul punto, le pagine di S. Cotta, 1979, 26 e sgg.

complesso di norme adattabili alle esigenze propriamente religiose di diretta origine divina. In questa prospettiva, il rapporto tra diritto e religione rimane indubbiamente un rapporto di «tensione dialettica», per utilizzare l'espressione, di indubbia efficacia, di Paolo Moneta⁹).

Non si deve quindi commettere l'errore di ricercare all'interno del diritto canonico tutti quei principi che nel corso della storia sono stati acquisiti dai sistemi giuridici contemporanei. Basti pensare che il Romano Pontefice, per motivi che si fanno discendere dalla volontà divina, ha «potestà ordinaria suprema, piena, immediata ed universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente» (Can. 331). Nessun sistema giuridico democratico contemporaneo ha una norma che pone al di sopra di ogni legge, regolamento, sentenza, ecc. una persona, anche se al vertice dell'organizzazione statale.

Lo scopo ultimo del diritto canonico (la salvezza delle anime) ne fa quindi un complesso di norme universale e non legato alla territorialità. Ogni abitante della terra, battezzato, è soggetto di diritto canonico e anche i non battezzati possono essere destinatari di particolari precetti, come ad esempio coloro che hanno manifestato la volontà di abbracciare la «fede in Cristo» (i catecumeni, presi in considerazione dal Canone 788).

Universalità e personalità; ma anche l'elasticità è una caratteristica propria del diritto canonico, che differenzia quest'ultimo dagli ordinamenti secolari. Si tratta infatti di un diritto la cui forza è data più dall'interiore adesione dei soggetti che dal timore delle sanzioni. Se, come visto, la salvezza della anime è la legge suprema, una norma canonica che solo astrattamente favorisce il bene spirituale, ma che nel caso concreto diviene ragione di impedimento o addirittura di peccato, non deve essere applicata. Anche in questo modo l'uomo vive ed esprime la dignità della propria coscienza morale, come ricorda il Concilio Vaticano II:

a) Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre, ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa questo, fuggi quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore; obbedire è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato.

b) La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge, che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità tanti problemi morali, che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale»¹⁰.

⁹ Cfr. P. Moneta, 2007, 7.

¹⁰ Concilio Vaticano II, Costituzione su *La Chiesa nel mondo contemporaneo*, § 16, lett. a) e b). Le edizioni dell'ultimo Concilio della Chiesa cattolica sono numerose. Le citazioni nel testo sono estratte da *Tutti i documenti del Concilio*, 1969, 153-154.

Ho cercato di illustrare, in poche righe, le principali caratteristiche dell'ordinamento giuridico canonico concludendo – non a caso, come sarà evidente nel prosieguo – con il richiamo alla coscienza, ritenuta la prima guida morale di ogni uomo, chierico o laico che sia¹¹.

Nell'ambito del proprio ordinamento canonico, la Chiesa cattolica gestisce un'autonoma potestà di diritto penale sia sulle persone consacrate (sacerdoti, religiosi, ecc.) sia sui fedeli laici. Il Canone 1311 del Cic dispone infatti testualmente che «La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti». Un diritto originario, quindi, che non può essere esercitato da nessun'altro.

I delitti presi in considerazione dal diritto canonico sono molti. Alcuni di essi hanno esclusiva rilevanza per la Chiesa (si pensi all'apostasia o all'insegnamento di una dottrina condannata dal Romano Pontefice); altri sono di rilievo sia per l'ordinamento giuridico canonico che per l'ordinamento dello Stato secolare, come ad esempio l'omicidio.

Le pene che la Chiesa può infliggere consistono generalmente nella privazione di un bene spirituale; ma anche temporale, con riferimento a diritti e beni sussistenti nella Chiesa. Esse hanno una funzione sia preventiva (anche nel tentativo di dissuadere gli altri fedeli dal violare le norme) che di giustizia. Alcune pene possono essere inflitte a chiunque, come ad esempio la scomunica; altre solo ai chierici, come ad esempio la sospensione o dimissione dallo stato clericale.

Prima di irrogare una sanzione penale, anche nel diritto della Chiesa cattolica è necessario un processo, seppur vi sono in proposito delle rilevanti eccezioni. Il processo comunque si deve attivare solo dopo che siano risultate insufficienti le misure dettate dalla sollecitudine pastorale (ammonizione fraterna, riprensione, ecc.). Dispone in proposito il Canone 1341 del Cic che solo nel caso in cui, attraverso tali strade, non sia stato possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo, sarà possibile agire in via processuale per l'applicazione della pena. In definitiva, nell'ordinamento canonico non esiste il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ma il modello a cui tale ordinamento si richiama è, come rilevato da Davide Cito, «giuridico – pastorale», in virtù delle sue generali finalità¹².

Nel caso in cui un delitto venga considerato tale sia dalla legge civile¹³ che da quella canonica, il principio generale è che ambedue gli ordinamenti possono contestualmente

¹¹ E' di indubbio rilievo, sul valore della coscienza di ogni uomo, anche quanto pubblicato dalla Commissione Teologica Internazionale il 6 dicembre 2008 con il documento intitolato *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, sottoscritto dal Cardinale William Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. In particolare, si confrontino i paragrafi dal 55 al 59: «le disposizioni morali della persona ed il suo agire concreto».

¹² Cfr. D. Cito 2003, 120.

¹³ Utilizzo, nel presente scritto, l'espressione «legge civile» come diritto positivo dello Stato, complessivamente inteso. Per la scienza giuridica il diritto civile rappresenta invero solo uno degli ambiti

perseguire il colpevole, esplicando un'autonoma potestà giurisdizionale e irrogando le diverse pene stabilite.

Il Canone 1395, § 2, del Cic punisce l'abuso sessuale del chierico nei confronti del minore di anni diciotto (fino al 2001 il limite di età era stabilito in sedici anni e – ma solo dal maggio 2010¹⁴ – sono inoltre puniti gli abusi sugli handicappati psichici e la pedopornografia avente ad oggetto minori di quattordici anni). Non c'è dubbio che l'abuso sessuale commesso da un chierico nei confronti di un minore appartiene ai delitti sui quali vi è anche piena giurisdizione dell'autorità civile poiché vi è l'evidente interesse di qualsiasi ordinamento statale a reprimere, anche con severità, la commissione di un fatto di per sé gravissimo e comunque produttivo di ingenti danni, secondo molti esperti irreversibili. L'autorità civile ha quindi l'obbligo di agire nei confronti di chi si macchia di tale crimine non solo per punirlo, ma anche per evitare che sia messo in condizioni di continuare la sua attività criminosa. Molti ordinamenti, tra cui quello italiano, prevedono pene severissime per chi abusa sessualmente di un minore; ma le prevedono anche per chi, pur non abusando direttamente della vittima, partecipa in vari modi ad un mercato particolarmente turpe quale quello della pedopornografia.

Come prima accennato, anche per l'ordinamento della Chiesa, prima di infliggere una pena, si deve generalmente celebrare un processo. Il Canone 1717, § 2, stabilisce che «l'indagine previa» deve essere svolta in modo da evitare che sia «messa in pericolo la fama di alcuno». Del resto, anche nel sistema statale italiano l'indagine preliminare è coperta dal segreto (o almeno dovrebbe esserlo!) non solo per finalità investigative, ma anche per tutelare la persona sottoposta all'indagine. Ma il parallelo, da questo punto di vista, tra il processo penale canonico ed il processo penale statale si esaurisce qui. Dopo la conclusione delle indagini preliminari, infatti, il processo penale statale diventa generalmente pubblico. Il principio della pubblicità, considerato imprescindibile per il controllo sull'operato dei giudici sia nella fase del dibattimento che della sentenza, è invece escluso nel processo penale canonico in tutte le sue fasi ed i suoi gradi. Il Canone 1455 del Cic impone infatti a tutte le parti – giudici e collaboratori del tribunale, nel senso più ampio del termine – di mantenere il segreto di ufficio sugli atti di causa.

Attraverso la Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, promulgata nel 1988 per dare nuova fisionomia alla Curia Romana, è stato confermato l'affidamento alla Congregazione per la Dottrina della Fede – il cui compito specifico è quello di «promuovere e di tutelare la dottrina della fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico» – il giudizio sui delitti più gravi (*delicta graviora*) commessi contro la morale (tra questi rientra l'abuso sessuale sul minore) e nella celebrazione dei sacramenti.

normativi in cui è suddiviso l'ordinamento (diritto penale, civile, amministrativo, commerciale, del lavoro, ecc.).

¹⁴ Negli ultimi tempi la Chiesa Cattolica ha modificato, in alcuni punti della fattispecie, il proprio ordinamento. In particolare, la Congregazione per la Dottrina della Fede, con approvazione dal Pontefice del 21 maggio 2010, ha introdotto alcuni cambiamenti al testo *Norme de gravioribus delictis*, anche nei termini ora accennati. Una completa analisi al predetto testo è quella di V. De Paolis 2002, 273-312.

Il *motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela* del 30 aprile 2001 (con le successive parziali modifiche) ha poi regolamentato, in maniera più particolareggiata, la disciplina processuale dei giudizi di competenza della Cdf. Il processo giudiziario – che prima era considerato obbligatorio – può ora non essere più celebrato nei casi «gravi» e «chiari», i quali possono essere direttamente definiti con la dimissione dallo stato clericale in via diretta dal Pontefice o con un giudizio abbreviato che si conclude con un decreto amministrativo. Veniva poi stabilita la necessità, caduta nel maggio 2010, che fossero esclusivamente i chierici a partecipare al processo.

Anche il regime della prescrizione è mutato. Prima del 2001 i delitti per abusi sui minori erano considerati imprescrittibili (e cioè, anche dopo decenni dalla commissione del fatto, era possibile agire). Oggi è prevista una prescrizione di venti anni (dieci, prima delle ulteriori modifiche del maggio 2010) dal raggiungimento dei diciotto anni della vittima.

Ma il punto sul quale vorrei soffermare in maniera particolare l'attenzione è il segreto.

Il *Sacramentorum Sanctitatis* disponeva espressamente, con norme efficaci prima delle odierne riforme, che tutti i procedimenti in esso considerati (e, quindi, anche quelli relativi ad abusi sessuali sui minori) fossero coperti dal segreto pontificio, un segreto ancora più vincolante del segreto ordinario disciplinato per ogni processo penale canonico.

Una forma di segreto particolarmente forte era stata già prevista nel 1962 dall'Istruzione *Crimen sollicitationis*, avente ad oggetto i crimini di natura sessuale commessi dai chierici in occasione del sacramento della confessione. Un segreto assoluto che copriva non solo i procedimenti penali, ma la stessa «Istruzione» che, per espressa disposizione, non poteva essere divulgata, pubblicata e commentata. Ciò è ben illustrato da Davide Cito¹⁵.

La disciplina del segreto pontificio, molto analitica, è contenuta nel documento *Secreta continere* del 1974. Sono tenuti a tale particolare forma di segreto non solo le persone che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza di fatti, atti e informazioni coperti dal segreto, ma anche tutti coloro che hanno acquisito, colpevolmente o incolpevolmente, elementi in proposito. Le persone vincolate debbono prestare un solenne giuramento relativo alle cause e agli affari coperti dal segreto pontificio, pronunciando la seguente formula:

«in nessun modo sotto pretesto alcuno, sia di bene maggiore, sia di causa urgentissima e gravissima mi sarà lecito violare il precetto del segreto. Prometto di custodire il segreto, come sopra, anche dopo la conclusione delle cause e degli affari, per i quali fosse imposto espressamente tale segreto. Qualora in qualche caso mi avvenisse di dubitare dell'obbligo del predetto segreto, mi atterrò all'interpretazione del segreto stesso. Parimenti sono cosciente che il trasgressore di tale segreto commette peccato grave».

¹⁵ D. Cito, 2013, 123.

Un segreto grave e perpetuo, quindi, particolarmente vincolante anche in virtù del regime sanzionatorio previsto per coloro che lo violano. Il giudizio su tale violazione è demandato a una Commissione Speciale costituita dal cardinale preposto al dicastero competente che «infliggerà delle pene proporzionate alla gravità del delitto e del danno causato».

Alla luce della richiamata normativa, erano quindi evidenti le ragioni per cui se l'autorità civile non ne fosse venuta a conoscenza per altra fonte (ad esempio, dai familiari della vittima) sarebbe stato indubbiamente molto difficile (se non impossibile) esercitare l'azione penale statale contro un chierico, presunto colpevole di abusi sessuali sui minori.

Un esempio concreto può essere utile.

Qualora un parroco fosse venuto a conoscenza di un abuso commesso dal suo vicario, avrebbe proceduto ad avvertire i suoi superiori e si sarebbe così dato avvio al processo penale canonico durante il quale, peraltro, «per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il corso della giustizia» (Canone 1722 del Cic), è sempre possibile emettere provvedimenti cautelari, come l'allontanamento dell'imputato dal suo abituale domicilio (ad esempio, assegnandolo ad altra parrocchia o ad altra istituzione).

Tutte le persone investite della procedura (giudice, collaboratori, ecc.) o che comunque risultavano a conoscenza del fatto, sarebbero state subito obbligate al segreto pontificio in virtù di quanto imposto dall'art. 2 del *Secreta continere*: «Hanno l'obbligo di custodire il segreto pontificio [...] 4) tutti coloro che in modo colpevole avranno avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal segreto pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal segreto pontificio». Per proseguire nell'esempio, quindi, il parroco che avesse avvertito i superiori del comportamento delittuoso del suo vicario non avrebbe potuto parlare con nessuno di quanto a sua conoscenza. Non avrebbe potuto denunciare il fatto all'autorità civile e, a stretto rigore, non avrebbe potuto neppure avvertire i familiari della vittima (e teoricamente anche loro sarebbero stati soggetti al segreto pontificio), qualora questi ultimi fossero stati ignari dell'accaduto.

Oggi le cose non stanno più così e peraltro cadono definitivamente alcune affermazioni, anche molto autorevoli, che sembravano smentire la ricostruzione ora operata. Infatti, è stato sovente sostenuto che:

- a) il regime del segreto è necessario per tutelare vittima e imputato e quest'ultimo, fino a definitivo accertamento canonico di colpevolezza, è considerato innocente;
- b) la disciplina del segreto attiene esclusivamente al diritto canonico e non riguarda in alcun modo l'autorità civile.

La prima affermazione rappresenta un giudizio di valore, certamente condivisibile per molti aspetti. Sono pienamente d'accordo sul fatto che un processo – ed in

particolare un processo per abusi sessuali su minori – debba essere celebrato nella più auspicabile riservatezza, soprattutto «mediatica»: la delicatezza della questione trattata impone massima prudenza e attentissima cautela. Del resto, anche il processo penale statale italiano, nella cui fase di indagine preliminare è prevista la segretezza degli atti, presume l'innocenza dell'imputato fino alla condanna definitiva. Una cosa, però, è la tutela alla giusta riservatezza delle parti coinvolte, altra cosa è la costruzione di un sistema giuridico che impedisce all'autorità civile (o lo rende molto difficile) di agire nei confronti del presunto responsabile.

La seconda affermazione è poi un evidente non senso logico.

Il segreto, nel momento in cui viene imposto, non può avere due diversi ambiti applicativi (canonico e civile). Se al parroco viene imposto il silenzio sui comportamenti delittuosi del suo vicario, che senso ha parlare ancora di segreto, la cui violazione è peraltro sanzionata, se poi è libero di avvertire l'autorità civile? Se l'ordinamento canonico avesse previsto questa libertà, avrebbe di fatto escluso il vincolo del segreto e tutte le norme canoniche prima illustrate non avrebbero avuto alcuna intrinseca efficacia e portata applicativa, con il conseguente venir meno della giuridicità dell'ordinamento della Chiesa, quanto meno per questo aspetto. Ma così non era: il vincolo del segreto, previsto dall'ordinamento canonico, sussisteva pienamente e non poteva che valere in ogni ambito, data la generalità delle norme che lo disciplinavano.

Ma ora le cose sono cambiate.

Papa Francesco con la lettera apostolica *motu proprio Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019¹⁶ ha emanato alcune rilevanti disposizioni normative in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica concernenti delitti contro il sesto comandamento del Decalogo e consistenti (articolo 1): - nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; - nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; - nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Il *motu proprio* è complesso e articolato (la rilevanza del fenomeno giustifica indubbiamente tale complessità) e le relative disposizioni recano la seguente premessa:

«I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell'annuncio evangelico e l'efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù:

¹⁶ Cfr. nota n. 3.

«Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l'impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «*le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve*» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Lumen gentium*, 27).

Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell'ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione».

Come prima ho accennato, le disposizioni del *Vos estis lux mundi* sono articolate e spaziano dalla segnalazione e protezione dei dati alla concreta individuazione dei destinatari; dalla tutela di chi denuncia alla cura delle persone coinvolte nelle procedure di accertamento; dai criteri di svolgimento delle indagini, alla loro durata, ecc.; fino a disposizioni particolari per Vescovi ed «equiparati».

E' indubbio che la «filosofia» del provvedimento, come sottolinea la relativa premessa, è quella di mettere al centro la vittima, pur nella comprensibile tutela di chi viene accusato e non ancora riconosciuto colpevole.

Non posso ora ripercorrere ogni singola disposizione, ma ai fini del presente scritto ha rilievo sottolineare quanto disposto dall'articolo 19 (l'ultimo) rubricato «Osservanza delle leggi statali». Così esso dispone testualmente: «Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.»

Il diritto canonico non deve (più) contrastare la legge civile. Esso si pone come un modello di comportamento ulteriore – non alternativo – per il prioritario fine della tutela del minore.

Il diritto, anche quello canonico, impone comportamenti, sanziona violazioni, e con la sua costante applicazione crea mentalità, modella atteggiamenti. E' evidente che il complesso di norme precedenti al *Vos estis lux mundi* (e al *Rescritto*, su cui tornerò a breve) ha consolidato nel corso del tempo un atteggiamento difensivo da parte di un notevole numero di ecclesiastici, anche di «vertice». E' sembrata prevalere in loro la tutela dell'istituzione Chiesa, sopra ogni altra cosa. Ma della Chiesa fanno parte anche i bambini vittime di abusi sessuali. I bambini frequentano oratori, comunità, associazioni, scuole cattoliche, perché siamo noi adulti a mandarli o a invitarli. Hanno fiducia in noi,

sempre e in ogni luogo. E noi adulti, a nostra volta, abbiamo il dovere di costruire dei sistemi giuridici che non facciano venire meno il patto di fiducia sul quale si costruisce la convivenza civile (e, per molti aspetti, anche una comunità religiosa).

L'11 aprile 2010 vennero diffuse in inglese le «linee guida» (così definite) alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede concernenti gli abusi sessuali. Tali «linee» non rappresentavano certamente un atto normativo e non modificavano le norme poi applicate fino alla pubblicazione del *motu proprio* del 7 maggio 2019; esponevano, in estrema sintesi, le procedure canoniche nel caso in cui un chierico fosse stato accusato di pedofilia. Per quanto riguarda il rapporto con l'autorità secolare, le «linee» si limitavano a prevedere che si dovevano seguire le norme di diritto civile in materia di comunicazione dei crimini alle autorità competenti, nient'altro. Tale ultima posizione veniva poi confermata il 3 maggio 2011 da una Lettera Circolare diffusa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁷ dove nel paragrafo dedicato alla cooperazione con le autorità civili, si legge che

«L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi da chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche».

Oggi, in virtù dell'articolo 19 del *Vos estis lux mundi* l'osservanza delle leggi statali non è più una «linea guida» ma una norma cogente; una norma che però avrebbe rischiato di rimanere «lettera morta» se non fosse stata seguita dal *Rescritto* del 6 dicembre 2019. Se infatti l'ordinamento di un determinato Stato ne prevede in ogni caso l'obbligo, il chierico (cittadino di quello Stato) che viene a conoscenza dell'abuso su un minore commesso da altro chierico, deve ovviamente denunciare quest'ultimo all'autorità civile. Ma il doveroso rispetto del segreto pontificio non glielo avrebbe potuto consentire: ciò avrebbe rappresentato, in definitiva, un evidente contrasto, non sanabile, tra ordinamento civile e ordinamento canonico. A maggior ragione, in Paesi dove non vi è obbligo di denuncia, come l'Italia, non avrebbe potuto che prevalere, giuridicamente, il vincolo del segreto pontificio.

Ora, con il *Rescritto* del 6 dicembre 2019, Papa Francesco abroga espressamente il segreto pontificio per i delitti legati alla pedofilia. Non solo, quindi, osservare le leggi statali non è più in contrasto con le norme di diritto canonico (non c'è più un segreto canonico da mantenere), ma in ogni caso anche se lo Stato non ne prevede l'obbligo, non vi sono più limiti giuridico-canonici alla denuncia.

¹⁷ La Lettera Circolare, come le «linee guida», si può trovare sul sito del Vaticano www.vatican.va.

Così dispone espressamente il *Rescritto*:

«Sulla riservatezza delle cause

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

a) all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019;

b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede di cui al *Motu proprio "Sacramentorum Sanctatis Tutela"*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2. L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.

3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

4. Il segreto di ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

5. A che effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.»

L'abrogazione del segreto pontificio non solo rende possibile la denuncia del crimine agli organi civili, ma rende anche possibile e concreta la collaborazione tra Chiesa e Stato: se quest'ultimo vuol procedere nei confronti di un chierico o vuole eseguire una sanzione, nessuno può opporsi; come non appare più consentito opporsi alle legittime richieste della autorità statali relative all'acquisizione di atti, documenti, ecc., formati in sede canonica.

L'ordinamento canonico, in conclusione, non impone più agli ecclesiastici (e, in teoria, a tutti i battezzati) il segreto sugli abusi sessuali commessi all'interno delle proprie «mura».

Una svolta storica, come è stata definita da molti commentatori già il giorno successivo alla pubblicazione del *Rescritto*¹⁸.

Il presupposto che giustificava giuridicamente il «silenzio» (il segreto pontificio) è ormai venuto meno.

Nell'attesa, non sarebbe rimasto altro che superare la «lettera della legge» attraverso l'applicazione dell'ultima disposizione del Cic (Can. 1752) – disposizione che qualifica un sistema giuridico come quello canonico – la quale ricorda a tutti gli uomini che la «salvezza delle anime [...] deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema»; e

¹⁸ Tra i molti segnali: A. Tornielli, 18 dicembre 2019, 1; G.G. Vecchi, V. Piccolillo, A. Gramigna, 18 dicembre 2019, 2 e 3; A. Melloni, 18 dicembre 2019, 1; P. Rodari, 18 dicembre 2019, 2; G. Anzani, 3; M. Muolo, 18 dicembre 2019, p. 7; M. Matzuzzi, 8 dicembre 2019, 1. Spesso i titoli dei giornali sono redatti più per l'attenzione del lettore che finalizzati ad una sintesi dell'articolo; in ogni caso, i «pezzi» che ho segnalato sottolineano tutti, pur con le diverse sensibilità e competenze dei relativi autori, l'importanza storica dell'abrogazione del segreto pontificio per i delitti legati alla pedofilia. Nei giorni successivi, il dibattito è ovviamente proseguito.

ciò nell'ambito del più alto valore che possiamo dare alla dignità della coscienza, come esplicitato con chiarezza dal Concilio Vaticano II: «nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi». La formale norma canonica, come ammette lo stesso ordinamento della Chiesa, potrebbe pertanto favorire il bene spirituale solo astrattamente, ma nel caso concreto potrebbe divenire ragione di suo impedimento. Per ogni chierico, quindi, che si fosse trovato in una situazione che da un lato avesse imposto il segreto e dall'altro, in coscienza, un comportamento finalizzato alla tutela delle vittime reali o potenziali, la decisione di denunciare il responsabile anche all'autorità civile non si sarebbe potuta considerare contraria ai principi ultimi che ispirano l'ordinamento canonico e l'azione della Chiesa, al di là delle formali prescrizioni. Ed è forse attraverso il principio della *lex suprema* che un Papa, come Francesco, eliminando ogni dubbio in proposito, ha deciso di dire (e di dare) qualcosa di nuovo, di diverso e di veramente rilevante ai cattolici e a chi cattolico o cristiano non è: la «lettera della legge», oggi e con chiarezza, non contrasta con la *lex suprema*. Non contrasta con ciò che è vero, buono e giusto¹⁹, per utilizzare ancora una volta le parole che la Chiesa, nel suo momento forse più alto del secolo scorso, ha dato ad ogni uomo di buona volontà, ma che prima di diventare uomo è stato, sempre, un bambino.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ABBRUZZESE Salvatore, 2010, *Un moderno desiderio di Dio. Ragioni del credere in Italia*. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.

ANZANI Giuseppe, «Per la Chiesa e per tutti (squarcio e conversione). Pedofilia e pedopornografia: le norme di trasparenza stabilite dal Papa». In *Avvenire*, 3.

CITO Davide, 2003, «La probità morale nel sacerdozio ministeriale (il m.p. "Sacramentorum sancitatis tutela")». In *Fidelium Iura*. Servicio de publicaciones de la Univesidad de Navarra, Pamplona.

CODICE DI DIRITTO CANONICO, 1997. Uelci, Roma.

COTTA Sergio, 1979, *Perché il diritto*. La scuola, Brescia.

DALLA TORRE Giuseppe, 2009, *Lezioni di diritto canonico*. Giappichelli, Torino.

¹⁹ Concilio Vaticano II, Costituzione su *La Chiesa nel mondo contemporaneo*, § 42, lett. f).

DEL VECCHIO Bruno, 2012, «Una questione di coscienza, e di fiducia». In *Fiducia e Sicurezza, un confronto pluridisciplinare*, a cura di Paolo Becchi e Lorenzo Scillitani, 121-131. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.

DE PAOLIS Velasio, 2002, «Norme de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede». In «*Periodica de re Canonica*», n. 91, fasc. 2, Roma.

GHERRO Sandro, 2008, *Diritto canonico*, vol. 1: *Diritto costituzionale*. Cedam, Padova.

GISMONDI Pietro, 1973, *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio*. Giuffrè, Milano.

MATRUZZI Matteo, «Il Papa abolisce il segreto pontificio sulla pedofilia, una mossa storica che si trasformerà in una gigantesca Spotlight». In *Il Foglio*, 18 dicembre 2019, 1.

MELLONI Alberto, «Oltre il Confessionale». In *La Repubblica*, 18 dicembre 2019, 1.

MONETA Paolo, 2007, *Introduzione al diritto canonico*. Giappichelli, Torino.

MUOLO Mimmo, «Abusi, la decisione del Papa. Abolito il segreto pontificio». In *Avvenire*, 18 dicembre 2019, 7.

OLIVERIO FERRARIS Anna e GRAZIOSI Barbara, 2004, *Pedofilia. Per saperne di più*. Laterza, Roma-Bari.

RODARI Paolo, «Il Papa e l'omertà sui preti pedofili: "Vietato invocare il segreto di Stato"». In *La Repubblica*, 18 dicembre 2019, 2.

ROMANO Sergio, 2011, «Il caso dei preti pedofili è un problema di fiducia». In *Corriere della Sera*, 27 maggio 2011, 51.

TORNIELLI Andrea, 2019, «Decisione storica frutto del summit di febbraio». In *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, 1.

TUTTI I DOCUMENTI DEL CONCILIO, 1969. Massimo – Uciim, Milano – Roma.

VECCHI Gian Guido, PICCOLILLO Virginia e GRAMIGNA Agostino, «indagini sui preti pedofili. Il Papa: via il segreto pontificio». In *Corriere della Sera*, 18 dicembre 2019, 2 e 3.